

Un quesito su connessione probatoria per sanzioni amministrative ambientali

Domanda: Vorrei chiarimenti sul decorso del termine di novanta giorni per la notifica dell'illecito ai sensi dell'art. 14, 2° comma della legge n. 689/1981 nei casi in cui la violazione amministrativa ambientale sia stata accertata nel corso di un'indagine penale.

Risposta (A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta):

In base alle previsioni dell'art. 14 della legge n. 689/1981 gli estremi dell'illecito amministrativo devono essere contestati immediatamente o, al più tardi, notificati nel termine di novanta giorni dall'accertamento.

Quid iuris nei frequenti casi in cui gli illeciti amministrativi ambientali si manifestano in collegamento con un'indagine penale?

Gli accertatori sono tenuti ad osservare il segreto istruttorio imposto dall'art. 329 c.p.p. e non possono portare a conoscenza dell'indagato, attraverso un atto recettizio quale la contestazione della violazione amministrativa, elementi comunque raccolti nell'ambito delle indagini penali. Di conseguenza, la Suprema Corte di Cassazione ha accordato rilevanza alla cosiddetta connessione probatoria, stabilendo che “al di fuori dei casi di connessione per pregiudizialità disciplinata ai sensi dell'art. 24 della legge n. 689/81, qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall'art. 14 della citata legge decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa” (Cassazione civile, Sez. II, 5 novembre 2009, n. 23477).

16 gennaio 2011

Stefania Pallotta

Parte del presente testo è tratto dal nuovissimo corso a cura dell'autrice
“*Vademecum per la contestazione ambientale e l'ingiunzione ambientale* –
Aggiornato al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128”

Vedi pagina "corsi&formazione" in www.dirittoambiente.com

Pubblicato il 9 gennaio 2011

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.